

OGGETTO: **Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, anni 2021–2022: determinazioni**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA**

VISTA la legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio", come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;
 - il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2020, con il quale il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato il Commissario straordinario di questa Camera di commercio;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta camerali per assicurare la continuità e la rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi;

TENUTO CONTO che le amministrazioni aggiudicatrici adottano, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e successive integrazioni, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 euro oltre IVA) e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

CONSIDERATO che i programmi sono attuati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO il decreto n. 14/2018 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, che definisce, in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni, le procedure con le quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per gli acquisti di forniture e servizi, i relativi elenchi e gli aggiornamenti annuali;

VISTO l'articolo 6 del decreto di cui trattasi ed, in particolare:

- comma 1, che prevede che "le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali, consultino, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- comma 13, che prevede che "le amministrazioni individuino, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi";

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 70 del 22 ottobre 2019, con la quale, tra l'altro, si è deciso di procedere:

- alla predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020–2021, di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, ad esclusione di quelli affidati in house alle società del sistema camerale;
- alla individuazione del Provveditore quale figura professionale cui conferire l'incarico di referente per la redazione del programma;
- alla pubblicazione dell'aggiornamento 2020 e della programmazione 2021-2022 sul sito istituzionale della Camera di commercio di Ferrara, sui siti informatici gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, nonché sulla piattaforma ANAC–Osservatorio;

VISTA la nota di Unioncamere del 21 novembre 2016 inerente, in particolare, l'esclusione dal programma di quei fabbisogni di beni e servizi soddisfatti tramite affidamenti in house providing, in quanto non soggetti alle ordinarie regole previste dal nuovo codice degli appalti;

PRESO ATTO che, il 31 dicembre prossimo, scadrà il servizio di Global service per la manutenzione degli impianti camerali, attivato in Convenzione Consip "Facility Management 3";

PRESO ATTO, inoltre, che la nuova convenzione "Facility Management 4", lotto 5, relativo alla provincia di Ferrara risulta essere ancora in fase di pubblicazione con previsione di attivazione entro il primo trimestre 2021;

RICHIAMATA, la determinazione del Segretario generale n. 314 del 7 novembre 2019, con la quale si è proceduto alla sottoscrizione di una Convenzione, di durata triennale, per l'espletamento di servizi tra la Camera di commercio di Ferrara e la società TecnoServiceCamere S.c.p.a., organismo consortile del sistema camerale;

TENUTO CONTO che, per gli anni 2021-2022, non sono ad oggi previsti acquisti di servizi e forniture per importo pari o superiori a 40.000,00 euro, fatta eccezione di quelli affidati in house alle società del sistema camerale;

RICHIAMATA la determinazione n. 257 del 9 novembre 2020, con la quale il Segretario generale, nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui al decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ha:

- preso atto del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dell'aggiornamento annuale 2021;
- trasmesso, per opportuna conoscenza, copia del provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITO, al riguardo, il Segretario Generale dell'Ente;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

d e t e r m i n a

- di non procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021–2022 per le motivazioni di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla relativa comunicazione sul sito istituzionale di questa Camera di commercio – sezione Amministrazione trasparente - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività, in considerazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Govoni
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

OGGETTO: **Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, anni 2021–2022: determinazioni**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che le amministrazioni aggiudicatrici adottano, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e successive integrazioni, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 euro) e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

TENUTO CONTO che i programmi sono attuati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTA la nota di Unioncamere del 21 novembre 2016 inerente la stesura, nelle more della emanazione del previsto decreto ministeriale, del programma biennale;

RICHIAMATE, al riguardo, le seguenti deliberazioni della Giunta camerale:

- n. 92 dell'8 novembre 2016 (biennio 2017-2018);
- n. 96 del 14 novembre 2017 (aggiornamento per l'anno 2018);
- n. 67 del 30 ottobre 2018 (biennio 2019-2020);

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018, con il quale sono definite le procedure per l'adozione – ed i relativi aggiornamenti – del programma di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 70 del 22 ottobre 2019, con la quale, tra l'altro, si è deciso di procedere:

- alla predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020–2021, di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, ad esclusione di quelli affidati in house alle società del sistema camerale;
- alla individuazione del Provveditore quale figura professionale cui conferire l'incarico di referente per la redazione del programma;
- alla pubblicazione dell'aggiornamento 2020 e della programmazione 2021-2022 sul sito istituzionale della Camera di commercio di Ferrara, sui siti informatici gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, nonché sulla piattaforma ANAC–Osservatorio;

PRESO ATTO che, il 31 dicembre prossimo, scadrà il servizio di Global service per la manutenzione degli impianti camerali, attivato in Convenzione Consip "Facility Management 3";

PRESO ATTO, inoltre, che la nuova convenzione "Facility Management 4", lotto 5, relativo alla provincia di Ferrara risulta essere ancora in fase di pubblicazione con previsione di attivazione entro il primo trimestre 2021;

RICHIAMATA, la determinazione del Segretario generale n. 314 del 7 novembre 2019, con la quale si è proceduto alla sottoscrizione di una Convenzione, di durata triennale, per l'espletamento di servizi tra la Camera di commercio di Ferrara e la società TecnoServiceCamere S.c.p.a., organismo consortile del sistema camerale;

TENUTO CONTO che, per gli anni 2021-2022, non sono ad oggi previsti acquisti di servizi e forniture per importo pari o superiori a 40.000,00 euro;

VISTA la legge n. 124/2015 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha avviato un processo di riforma delle Camere di commercio che prevede, tra i criteri direttivi, la riduzione delle Camere di commercio esistenti da 105 a non più di 60 e la possibilità di non procedere all'accorpamento qualora una Camera di commercio avesse una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 17 gennaio 2017, con la quale il Consiglio camerale ha deciso di proporre a Unioncamere, in ragione degli esiti del voto palese, di inserire all'interno del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali della Camera di commercio di Ferrara e della Camera di commercio di Ravenna;

TENUTO CONTO che in attuazione del decreto legislativo n. 219/2016, il Ministro dello sviluppo economico, preso atto della proposta di Unioncamere, ha, in data 8 agosto 2017, portato le Camere di commercio dalle originarie 105 a 60, salvaguardando la presenza di almeno una Camera di commercio in ciascuna Regione;

ATTESO che la Corte Costituzionale, su richiesta delle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 261/2017, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016 in quanto adottato senza previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

ATTESO, inoltre, che, in data 16 febbraio 2018, il Ministro dello sviluppo economico ha conseguentemente adottato un nuovo decreto (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018), con il quale le Camere di commercio Emiliano-Romagnole sono state portate da 9 a 5, confermando l'unione già avvenuta fra Forlì-Cesena e Rimini, mantenendo le circoscrizioni territoriali di Bologna e di Modena e disponendo l'accorpamento per Parma, Piacenza, Reggio Emilia, con sede legale a Parma, e per Ravenna e Ferrara, con sede legale a Ravenna;

TENUTO CONTO che suddetto decreto ha aperto la strada a nuovi ed ulteriori contenziosi ed alla Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Ter) del 15 marzo 2019, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 124/2015 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, nella parte in cui prevede il parere anziché l'intesa, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio in corso, nonché, di fatto, dei processi di accorpamento;

RICHIAMATA la nota del 7 agosto 2018, con la quale il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, responsabile del procedimento, ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

CONSIDERATO che competeva al Presidente della Regione Emilia-Romagna in questa fase del procedimento rilevare il quadro di ripartizione dei rappresentanti nel Consiglio Camerale nel numero determinato secondo i parametri e le modalità di computo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

RILEVATO che la Regione Emilia-Romagna, in attesa che il quadro giuridico di riferimento si chiarisse, ha sospeso i processi di accorpamento in atto con DGR 2293 del 27 dicembre 2018, poi successivamente confermato con DGR del 20 maggio 2019;

RILEVATO, altresì, che la Commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna, il 16 ottobre 2019, ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo affinché la questione del Riordino delle Camere di commercio sia portata in sede di Conferenza Stato-Regioni con l'obiettivo di una modifica condivisa alla normativa vigente che, nel tener conto delle criticità fin qui emerse:

- rendesse volontari i processi di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali;
- potesse fare delle Camere di commercio un utile strumento per le politiche regionali di sviluppo del territorio;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 23 giugno scorso, ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, ritenendo che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali;

VISTO il decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, all'articolo 61:

- comma 1, prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219 2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- comma 2, prevede che:
 - ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data;

- il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomini un commissario straordinario;

PRESO ATTO che, il 13 settembre scorso, sono decaduti, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi di questa Camera di commercio;

PRESO ATTO, altresì, che, ad oggi, il Ministro dello Sviluppo economico non ha ancora provveduto alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 61, comma 2, della legge di cui trattasi;

RICHIAMATO l'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, il comma 2, il quale impone che l'operato della pubblica amministrazione debba essere improntato ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento;

CONSIDERATO che la continuità dell'azione amministrativa ne costituisce un corollario fondamentale nel quale si esplica il predetto principio del buon andamento, come si evince, a titolo esemplificativo, dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 103 e n. 104 del 2007 e n. 161 del 2008;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;

d e t e r m i n a

nelle more della nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020:

- di non procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021–2022;
- di procedere alla relativa comunicazione sul sito istituzionale di questa Camera di commercio – sezione Amministrazione trasparente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)